



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it



- **Contro la miopia del Governo che vuole tagliare la sicurezza ai cittadini e i diritti ai poliziotti;**
- **Contro l'armonizzazione previdenziale della Fornero;**
- **Per il riordino delle carriere;**
- **Per la previdenza complementare;**
- **Contro i nonni in divisa e il blocco contrattuale**

MANIFESTAZIONE NAZIONALE

SICUREZZA: comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico in piazza contro il governo.

Martedì 23 ottobre p.v., davanti a tutte le sedi di presidenza delle regioni d'Italia e davanti a Piazza del Parlamento, migliaia di donne e di uomini in uniforme

FLASH nr. 36 - 2012

- Manifestazione nazionale
- **SICUREZZA:** comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico in piazza contro il governo
- Ricorso indebita trattenuta 2,50% sull'80% della retribuzione
- Concorso 2.800 posti Agenti della Polizia di Stato
- Aspettativa ex art. 8 del dpr n. 339/82 e art. 12 del DPR n. 170107 e maturazione del congedo ordinario
- Congedo ordinario pregresso e divieto di monetizzazione del congedo non fruito
- Congedo ordinario e servizio di leva
- Presidente del Consiglio di Disciplina - profili di incompatibilità
- Onorificenze al personale della Polizia di Stato e presupposti per il loro riconoscimento
- Mansioni di autista e conseguimento della patente per la conduzione di veicoli Polizia di Stato



scenderanno in "piazza" per protestare contro un governo sordo rispetto agli appelli lanciati per salvare la sicurezza, la difesa l'ambiente e il soccorso pubblico del Paese.

Oltre ai circa 4 miliardi di tagli sui capitoli di finanziamento, che rendono questi comparti quelli che hanno subito il maggiore taglio sotto la scure cieca e lineare del governo, il blocco del turn over, che comporterà la perdita di circa 22mila unità per polizia e carabinieri, circa 10mila per la Polizia Penitenziaria e la Guardia di Finanza e un calo altrettanto pesante, in termini percentuali, per tutte le altre Forze di Polizia e di circa 5 mila unità per i Vigili del Fuoco, ora il Ministro Fornero vuole che i questi operatori restino in servizio sino e oltre a 65 anni.

Una vera follia ragionieristica e una totale miopia politica, sottolineano i sindacalisti; come si può solo pensare che un poliziotto, che sia di Stato, della penitenziaria o della Forestale, un carabiniere, un finanziere, un militare o un vigile del fuoco possano soccorrere un cittadino che subisce una rapina o un'aggressione o gestire una piazza in cui vi sono disordini come in val di Susa oppure sedare una rivolta in carcere di massima sicurezza; e ancora: come pensare che possano fare missioni di pace in scenari di guerra o salvare un cittadino al decimo piano mentre le fiamme bruciano la sua casa oppure combattere le e gli incendiari che distruggono la fauna delle nostre foreste?

Perché questo è il modello di sicurezza, difesa e soccorso pubblico che la Fornero con la previdenza, e il governo con i tagli stanno disegnando per i prossimi cento anni a fronte di una criminalità sempre più agguerrita e una "piazza" con sempre maggiori tensioni e l'aumentare dei disastri idrogeologici del territorio.

Contro tutto questo, dopo gli estenuanti e sinora inutili tentativi di far recedere la Fornero e il Governo sui danni nefasti che stanno producendo sul diritto alla sicurezza complessiva dei cittadini, le donne e gli uomini in uniforme scenderanno in piazza per dire basta a queste scellerate azioni.

Martedì sarà solo la prima delle iniziative eclatanti che saranno attuate fino a quando gli interventi non saranno ricondotti nel giusto alveo che coniughi sicurezza per i cittadini e rispetto della specificità per gli operatori. Nelle more, concludono i sindacalisti, auspichiamo che tutti i Ministri interessati che non concordano con queste azioni, prendano le distanze dalla Fornero e da tutti gli altri componenti del Governo che hanno la stessa posizione, preannunciando, ove necessario responsabilmente le proprie dimissioni. Perché solo in questo modo possono rappresentare ancora queste donne e questi uomini e il diritto dei cittadini e del Paese alla sicurezza, interna ed esterna e al soccorso pubblico.

Roma, 19 ottobre 2012

POLIZIA DI STATO

SIULP SAP UGL POLIZIA DI STATO CONSAP

POLIZIA PENITENZIARIA

SAPPE FNS-CISL UGL PENITENZIARIA

CORPO FORESTALE DELLO STATO

SAPAF UGL FORESTALE FE.SI.FO FNS-CISL

VIGILI DEL FUOCO

FNS-CISL CO.NA.PO UGL VV.F

SICUREZZA: MARTEDI'SINDACATI POLIZIA IN PIAZZA CONTRO GOVERNO

ANSA ROMA, 19 OTT - Martedì prossimo, davanti a tutte le sedi di presidenza delle Regioni d'Italia e davanti al Parlamento, migliaia di donne e di uomini in uniforme scenderanno in piazza per protestare "contro un governo sordo rispetto agli appelli lanciati per salvare la sicurezza, la difesa l'ambiente e il soccorso pubblico del Paese".

Lo fanno sapere i sindacati di polizia e dei vigili del fuoco.

"Oltre ai circa 4 miliardi di tagli sui capitoli di finanziamento, che rendono questi comparti quelli che hanno subito il maggiore taglio sotto la scure cieca e lineare del governo, il blocco del turn over, che comporterà la perdita di circa 22mila unità per polizia e carabinieri, ora il ministro Fornero vuole che i questi operatori restino in servizio sino e oltre a 65 anni. Una vera follia ragionieristica e una totale miopia politica".

I sindacati auspicano che "tutti i ministri interessati che non concordano con queste azioni prendano le distanze dalla Fornero e da tutti gli altri componenti del Governo che hanno la stessa posizione, preannunciando, ove necessario, responsabilmente le proprie dimissioni. Perché solo in questo modo possono rappresentare ancora queste donne e questi uomini e il diritto dei cittadini e del Paese alla sicurezza, interna ed esterna e al soccorso pubblico".

Ricorso indebita trattenuta 2,50% sull'80% della retribuzione

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 223/2012 dell'8.10.2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.12 comma 10 del D.L. 78 del 2010, in riferimento all'indebita trattenuta del 2,50% della base contributiva prevista dall' art.37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1032.

Pertanto, a far data dal 1 gennaio 2011, l'Amministrazione deve restituire ai colleghi quanto indebitamente trattenuto sino ad oggi, oltre che cessare il prelievo della stessa per il futuro.

A riguardo, come già comunicato, il Siulp oltre alla lettera indirizzata al Capo della Polizia subito dopo la sentenza finalizzata alla restituzione delle somme trattenute e far cessare il prelievo già dal prossimo mese, per lo stesso motivo aveva promosso un ricorso collettivo al TAR Lazio che ha registrato l'adesione, ad oggi, di migliaia di colleghi anche se si registra che non tutti gli aventi diritto, sia iscritti che non, avevano rilasciato la procura per rappresentarli in giudizio.

Lo studio legale che si occupa del ricorso ha comunicato che, per i colleghi che avevano aderito al ricorso sta già predisponendo una formale diffida da presentare all'Amministrazione con la quale, trascorso il tempo tecnico, in assenza di formale assicurazione circa la corresponsione degli arretrati dovuti, provvederà ad avviare una CLASS ACTION per il recupero delle somme spettanti.

Le modalità verranno comunicate alle segreterie provinciali Siulp con apposita circolare e con allegata la documentazione da sottoscrivere da parte di coloro che non avevano aderito al ricorso. Pertanto questi ultimi, qualora interessati potranno dare mandato al nostro studio legale attraverso la procura che troveranno nelle segreterie provinciali Siulp di ogni provincia.

Resta inteso per tutti coloro i quali hanno già rilasciato procura per il ricorso, che oggi può essere utilizzata per la class action, e coloro i quali rilasceranno la procura tramite le segreterie provinciali, la relativa messa in mora e la procedura conseguente della class action per il recupero delle somme spettanti sarà effettuata con un unico atto dallo studio legale individuato dal Siulp.

Concorso 2.800 posti Agenti della Polizia di Stato

Nel confermare che nelle scorse settimane l'Ufficio Concorsi del Ministero dell'Interno aveva comunicato il 15 ottobre come data possibile per la pubblicazione della graduatoria relativa al Concorso per 2.800 posti per Agente della Polizia di Stato, si comunica che lo stesso Ufficio ha rappresentato che è necessario un ulteriore periodo di tempo per il perfezionamento delle operazioni di determinazione della graduatoria finale.

È, pertanto, presumibile che la pubblicazione della graduatoria avverrà nella prossima settimana.

Aspettativa ex art. 8 del dpr n. 339/82 e art. 12 del DPR n. 170107 e maturazione del congedo ordinario

Il 13 giugno decorso, con nota ufficiale diretta al Direttore Centrale delle Risorse Umane la Segreteria Nazionale ha sollevato il problema del mancato riconoscimento dei periodi di congedo ordinario maturati in regime di aspettativa speciale ex art. 8 del DPR 339/1982.

La richiesta di chiarimenti era stata avanzata soprattutto alla luce della sentenza del Consiglio di Stato (Sez.VI 23/7/2008 n.3636) che ha affermato il principio che *"nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, debbono ritenersi compatibili, ai fini del calcolo del periodo di congedo ordinario e del compenso sostitutivo per le ferie non godute, i giorni in cui il dipendente non abbia prestato servizio, in quanto collocato in aspettativa per infermità trattandosi di fatto a lui non imputabile"*

Al riguardo, con nota 557/RS/01/113/4323 del 31.07.2012, l'Ufficio per le relazioni sindacali del Dipartimento ha comunicato che la Direzione Centrale per le Risorse Umane ritiene che il collocamento in posizione di aspettativa speciale del personale giudicato non idoneo al servizio, pur essendo atto dovuto, comporta, come peraltro ogni forma di aspettativa, una modificazione temporanea del rapporto di pubblico impiego ed un affievolimento dei diritti ed obblighi che da tale rapporto discendono (Cons. di Stato, sez. IV, n.466 dell'8/10/982) e, pertanto, deve necessariamente essere ricondotta a tipiche previsioni normative che specifichino altresì quali effetti del servizio permangano, oltre quelli della conservazione del posto di lavoro.

Come chiarito dal Consiglio di Stato (Sezione VI n.6227/05 del 7/06/2005) "in mancanza di una espressa disposizione di legge il periodo di aspettativa non può essere equiparato all'effettivo servizio". Ne discende pertanto che, ai fini in esame, essendo sospeso temporaneamente l'obbligo del dipendente di prestare servizio e di esercitare le funzioni connesse, non potranno riconoscersi allo stesso effetti economici e giuridici, che da tale prestazione in concreto derivano, diversi da quelli espressamente contemplati dalla norma.

Impresa Semplice



Convenzione SIULP – Telecom

Le soluzioni di Impresa Semplice dedicate agli Associati Siulp, comprendono offerte voce e dati in mobilità, cellulari, smartphone, e tanto altro ancora.

Scopri tutti i vantaggi che riguardano le principali offerte TIM e Telecom Italia! sul nostro sito www.siulp.it

Congedo ordinario pregresso e divieto di monetizzazione del congedo non fruito

Un nostro iscritto ci scrive per conoscere gli effetti del divieto di monetizzazione del congedo non fruito introdotto dall'articolo 5, comma 8 del decreto legge nr. 95 del 2012, precisando, per quel che concerne il suo specifico caso, di essere stato riformato e dispensato dal servizio il 18 luglio 2012 e che il periodo di congedo ordinario non fruito si riferisce al triennio 2010 – 2012.

Al riguardo, la Funzione Pubblica con nota n. 32937 del 6 Agosto 2012, integralmente visionabile nella sezione circolari del nostro sito all'indirizzo www.siulp.it, nel fornire le proprie considerazioni, partendo dai principi generali che governano l'applicazione delle leggi nel tempo, ritiene che risultano salvaguardate tutte le situazioni che si sono definite prima della entrata in vigore del disposto normativo e non risulti incompatibile la fruizione a causa della ridotta durata del rapporto o a causa della situazione di sospensione del rapporto cui segua la sua cessazione.

Orbene, poiché il dl 95/2012 è entrato in vigore il 7 luglio 2012 si ritiene che spetti il pagamento delle ferie maturate prima di tale data.

Anche l'INPS con il messaggio n. 12486 del 26 luglio 2012 ha chiarito che la monetizzazione delle ferie va corrisposta ai dipendenti cessati prima del 7 luglio 2012.

In ordine ai possibili dubbi interpretativi suscitati dalla disposizione, atteso che la citata circolare della Funzione Pubblica prevede espressamente che, considerati i risvolti finanziari della Questione, sembra opportuno che sulla stessa si pronunci il Ministero dell'economia e Finanze, consigliamo ai colleghi interessati di produrre comunque l'istanza per la monetizzazione in tutti i casi in cui le ferie risultino maturate prima della data di entrata in vigore del DL 95/2012.

Congedo ordinario e servizio di leva

Ci viene chiesto se il servizio militare di leva svolto obbligatoriamente prima dell'istituzione del modello professionalizzato di difesa, possa essere considerato utile ai fini della maturazione del congedo ordinario aggiuntivo di cui al comma 2 dell'articolo 14 del dpr 395/95.

Al riguardo, occorre considerare che l'articolo 11 del D.P.R. 170/2007 dispone che ai fini della maturazione del congedo ordinario aggiuntivo spettante al personale con oltre 15 e 25 anni di servizio, si considera anche il servizio prestato presso le forze armate, nonché quello prestato presso il soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

Successivamente, in relazione al significato dell'espressione "*servizio prestato presso le forze armate*", si è espressa la commissione paritetica per la risoluzione delle controversie contrattuali di cui all'articolo 29 del DPR 164/2002 che, nella riunione del giorno 9.4.08 ha ritenuto che la disposizione vada interpretata nel senso di riconoscere anche il servizio militare di leva obbligatoria utile ai fini della maturazione del congedo ordinario aggiuntivo di cui al comma 2 dell'articolo 14 del dpr 395/95.

Presidente del Consiglio di Disciplina – profili di incompatibilità



E' incompatibile il Presidente del Consiglio di Disciplina precedentemente autore della trasmissione al Questore, "per le opportune valutazioni", di documenti relativi a comportamenti dell'incolpato, conosciuti in qualità di presidente del Collegio di Disciplina in altro precedente procedimento disciplinare, conclusosi con l'irrogazione di una sanzione per profili diversi, ma sempre attinenti alla medesima vicenda.

Il principio è stato affermato dal Consiglio di Stato (Sezione Terza) con la Sentenza nr. 04796/2012 depositata il 10/09/2012.

Secondo l'alto consesso che ha confermato la decisione del TAR che in primo grado aveva annullato il procedimento interessato, il Presidente del Consiglio di disciplina aveva, nello specifico caso, l'obbligo di astenersi, ricorrendo i presupposti per la violazione dell'art. 112 del D. P. R. n. 3/1957, che vieta, a pena di nullità degli atti, la partecipazione alla Commissione di disciplina ai "membri che abbiano riferito all'ufficio del personale o svolto indagini ai sensi dell'art. 103" del citato D.P.R.

Invero, l'inoltro degli atti al Questore per le opportune verifiche avrebbe dovuto comportare l'astensione dalla partecipazione al nuovo procedimento disciplinare a carico del ricorrente, sia perché il Funzionario aveva "piena cognizione della complessa, ma per alcuni aspetti unitaria vicenda", sia perché lo stesso aveva assunto la qualità di soggetto denunciante all'ufficio del Personale di fatti passibili di sanzione" a carico della persona autore dei medesimi; di qui la violazione con la conseguente nullità degli atti successivi del procedimento e del provvedimento conclusivo di destituzione.



Oltre all'offerta formativa riservata agli iscritti SIULP Link Campus mette a disposizione 80 borse di studio a copertura totale per frequenza master di II livello

Link Campus University, in collaborazione con INPS ex gestione INPDAP, mette a disposizione 80 BORSE DI STUDIO per la frequenza ai master di II livello destinate ai figli e gli orfani dei dipendenti e dei pensionati della Pubblica Amministrazione per l'anno accademico 2012-2013.

Al termine della formazione sono previsti STAGE RIMBORSATI IN ITALIA E ALL'ESTERO presso enti e aziende del settore.

Durante lo svolgimento del master e/o dello stage INPS ex gestione INPDAP riconosce un rimborso forfettario per le spese di mantenimento di € 750.

Tutte le informazioni sul sito www.siulp.it e sul sito www.unilink.it

Onorificenze al personale della Polizia di Stato e presupposti per il loro riconoscimento



Ci vengono richiesti chiarimenti in ordine alle medaglie al merito e per anzianità di servizio.

Al riguardo, giova rammentare che Il D.M. 5 giugno 1990, emanato in applicazione dell'art. 69 del Regolamento di Servizio dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, approvato con D.P.R. 28.10.1985, n. 782, ha istituito, per il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, tra gli altri, i

seguenti riconoscimenti:

- medaglia al merito di servizio;
- croce per anzianità di servizio,
- medaglia al merito di lunga navigazione e medaglia di lunga navigazione aerea.

L'attività istruttoria volta al rilascio delle predette onorificenze è svolta dai competenti Servizi della Direzione Centrale per le Risorse Umane per i ruoli dei dirigenti, direttivi ed ispettori e qualifiche equiparate dei ruoli tecnici e professionali, mentre, per quanto concerne i ruoli dei sovrintendenti, assistenti ed agenti e corrispondenti qualifiche tecnico-professionali, tale attività è demandata agli Uffici territoriali (fatta eccezione per le medaglie di lunga navigazione), essendo stato individuato nel Prefetto l'autorità che rilascia i detti riconoscimenti.

Riguardo ai presupposti per il conferimento, si evidenzia che l'art. 3 del D.M. 5.6.1990 richiede, quale requisito necessario comune a tutte le predette onorificenze, *l'aver prestato onorevole servizio nell'Amministrazione della P.s.. Il requisito deve risultare... da un'apposita relazione redatta nell'ultima sede di servizio dell'interessato dall'organo competente alla redazione del rapporto informativo.*"

L'art. 4 richiede, poi, limitatamente al rilascio delle medaglie al merito di servizio, l'ulteriore requisito di aver maturato un periodo di direzione di unità organizzative od operative o di incarichi equipollenti, questi ultimi specificati e distinti per i diversi ruoli dal successivo articolo 5.

L'art. 5 prevede, inoltre, per il solo personale appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti, l'equipollenza, ai fini della concessione delle predette onorificenze, tra l'aver ricoperto incarichi di comando, il *non aver riportato nell'ultimo quinquennio sanzioni disciplinari più gravi del richiamo scritto ed il non aver riportato nell'ultimo decennio sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.*

Con la circolare 333/C/2/9008-B/2010 del 21 giugno 2010, integralmente visionabile nell'apposita sezione del nostro sito all'indirizzo www.siulp.it, sono stati precisati i criteri di valutazione dell'onorevole servizio".

Tale requisito nel silenzio del D.M va valutato facendo riferimento al comportamento tenuto dal personale durante il periodo di servizio svolto nei ruoli della Polizia di Stato e secondo i seguenti criteri:

Per quanto riguarda i precedenti disciplinari la circolare citata prevede che:

1. nel caso in cui il richiedente abbia riportato, nel corso di tutta la carriera, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, attesa la particolare gravità della sanzione e dei pregiudizievoli riflessi economici, giuridici e previdenziali che essa comporta, si ritiene che il requisito dell'onorevole

servizio non possa configurarsi, a meno che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3;

2. nel caso in cui il richiedente abbia riportato la sanzione disciplinare della deplorazione o della pena pecuniaria nei venti anni precedenti l'istanza di concessione dell'onorificenza, il requisito dell'onorevole servizio può considerarsi presente solo se sia intervenuta la riabilitazione;
3. nel caso in cui il richiedente abbia riportato una o più sanzioni disciplinari non superiori al richiamo scritto nei venti anni precedenti l'istanza, il requisito dell'onorevole servizio può considerarsi presente se è intervenuta la riabilitazione. Nell'ipotesi in cui quest'ultima non sia stata richiesta, la valutazione andrà operata, da parte dell'autorità competente alla concessione, sulla base del numero di precedenti disciplinari, delle motivazioni degli stessi e la loro collocazione temporale, nonché sui precedenti di servizio del richiedente.

Per quanto concerne i procedimenti penali a carico, si prevede che possa escludersi la sussistenza dell'onorevole servizio, senza alcun limite temporale, per:

- a. coloro che abbiano riportato una condanna per uno dei delitti contro l'ordine pubblico ovvero per uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione o per uno dei reati previsti dal TU del 9 ottobre 1990, n. 309;
- b. coloro che abbiano riportato una condanna per uno dei delitti contro la personalità dello Stato o contro la fede pubblica, ovvero per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera a);
- c. coloro che abbiano riportato condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- d. coloro nei cui confronti il Tribunale ha applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art.13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. Inoltre, in tutti i casi di condanna definitiva per una ipotesi diversa da quelle di cui sopra, ovvero in tutte le ipotesi in cui il procedimento penale si concluda con una pronuncia diversa da una assoluzione con formula piena (es.: prescrizione, sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, etc.) sarà necessaria una prudente valutazione dell'onorevole servizio basata sui precedenti di servizio del richiedente, sulla gravità dei fatti oggetto del procedimento penale e sulla loro collocazione nel tempo. Tale ultima valutazione andrà operata solo nelle ipotesi in cui alla conclusione del procedimento penale non sia seguita una sanzione disciplinare. In tale ultimo caso, infatti, si applicheranno i criteri di valutazione dell'onorevole servizio indicati nel caso di presenza di sanzioni disciplinari. Si ritiene, infine, che nelle ipotesi in cui le istanze di rilascio delle onorificenze siano avanzate da chi si trovi sottoposto a procedimento penale (abbia assunto la veste di imputato ex art. 60 c.p.p. e 405 c.p.p.) il procedimento amministrativo in questione deve essere sospeso in attesa della conclusione di quello penale.

Mansioni di autista e conseguimento della patente per la conduzione di veicoli polizia di stato

Un nostro iscritto ci chiede se la conduzione degli automezzi di polizia sia mansione in qualche modo collegata all'appartenenza a particolari ruoli o qualifiche dell'ordinamento del personale e se sia assolutamente necessaria una particolare disposizione di servizio per l'impiego in qualità di "autista".

La risposta è negativa ad entrambe le questioni.

Peraltro, con una nota inoltrata nel maggio scorso all'Ufficio rapporti sindacali del Dipartimento, la Segreteria nazionale del SIULP, in relazione al contenuto del DM del 5 agosto 2009 che sembrava imporre l'obbligatorietà del conseguimento del titolo abilitativo alla guida degli autoveicoli dell'Amministrazione, poneva il problema della applicazione della disposizione con riferimento ad alcuni ruoli (es. Ispettori e Funzionari) rispetto ai quali il conseguimento della patente Ministeriale poteva qualificarsi eventualmente come un "quid pluris", considerato che la guida degli autoveicoli di servizio viene generalmente espletata da personale esecutivo.

Al riguardo, il Dipartimento della P.S. con ministeriale 557/RS/01/99/4095 del 3 ottobre 2012 ha fornito le seguenti precisazioni:

L'articolo 3 del menzionato D.M., laddove recita *"La patente di guida viene rilasciata al personale appartenente ai vari ruoli della Polizia di Stato a seguito di omissis"*, di per sé smentisce - altresì - l'asserita tesi secondo cui per alcuni ruoli (ispettori, funzionari, etc.) il conseguimento del citato titolo abilitativo costituisca un *quid pluris*.

Inoltre, l'articolo 13 del citato D.M., che - *riconosce l'autorizzazione a guidare i mezzi di servizio in caso indifferibile necessità personale dei ruoli della Polizia di Stato non munito della patente di servizio*, in ordine all'obbligo del conseguimento del titolo abilitativo ed integra quanto previsto dall'art. 3 per sanare situazioni contingenti (per esempio: perfezionamento della procedura di conseguimento del titolo, dipendenti con patente di servizio sospesa, revocata o in attesa di rinnovo) in cui il dipendente non avrebbe titolo a condurre il mezzo dell'Amministrazione.

Infine, occorre ricordare che con la Ministeriale nr. 557/RS/01/70/2156 del 17 giugno 2004, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha opportunamente chiarito che l'utilizzazione dei mezzi in dotazione alla Polizia di Stato non può che avvenire per l'espletamento di servizi di polizia, sia che si tratti di servizi direttamente operativi ovvero nei casi in cui essi siano strumentali o di supporto rispetto all'adempimento dei compiti d'Istituto.

Al riguardo con riferimento al personale che espleta attività tecnico-scientifica (decreto ministeriale 18 luglio 1985, concernente i profili professionali del personale della Polizia di Stato che esplica attività tecnico-scientifica o tecnica e D.P.R. 24 aprile 1982, nr. 337) ha precisato che lo svolgimento delle mansioni di autista non risulta previsto dalle disposizioni attualmente vigenti per tale personale.

Di conseguenza, l'impiego con mansioni di autista anche del personale tecnico potrà essere ammesso esclusivamente nel caso in cui, fermo restando il possesso del titolo di guida ministeriale, la conduzione del mezzo sia direttamente strumentale e funzionale all'esercizio delle mansioni tecniche peculiari del profilo professionale in cui il dipendente è inquadrato.

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

■ CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

■ PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

■ PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

■ PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

■ EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è legata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445



www.euroccs.it



L'unica società
FINANZIARIA
IN CONVENZIONE CON **SIULP**

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti per passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.euroccs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides Spa), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

